

# Rimborsi IVA

## Esonero dall'obbligo di prestare garanzie per i soggetti «virtuosi»

di **Paolo Adriano Stella** – Dottore commercialista

*In base alla nuova formulazione dell'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 è possibile, in presenza di particolari requisiti, di superare gli obblighi relativi alle garanzie richieste per l'esecuzione dei rimborsi IVA. La circolare 4 marzo 1999, n. 54/E, è intervenuta a chiarire che tale possibilità, limitatamente ad alcune ipotesi, opera anche per i rimborsi infrannuali.*

Come ampiamente pubblicizzato dalla stampa specialistica e non, dall'anno in corso tutti i contribuenti sono ammessi alla cosiddetta compensazione delle imposte e dei contributi.

Le persone fisiche, le imprese individuali (già dal 1998), le società di persone e le società di capitali, nel corso del 1999 potranno *stornare* i propri crediti d'imposta e/o contributivi dai versamenti dovuti per altri tributi. Dall'anno in corso, pertanto, le imprese potranno compensare il loro eventuale credito IVA con i versamenti dovuti ai fini previdenziali, assistenziali, tributari. L'ammontare massimo compensabile è stato fissato anche per l'anno in corso in L. 500.000.000.

Accanto a tale modalità di utilizzo del credito IVA, rimane comunque impregiudicata la possibilità per l'impresa di ottenere il rimborso attraverso la normale procedura utilizzata negli scorsi anni.

Ovviamente tale possibilità, a differenza della compensazione che può essere effettuata in qualunque caso, è concessa esclusi-

vamente per crediti di importo superiore a lire 5.000.000 ed in presenza delle condizioni indicate nell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972:

- aliquota media degli acquisti superiore del 10% rispetto all'aliquota media delle vendite;
- imposta relativa agli acquisti di beni ammortizzabili;
- minore credito degli ultimi tre anni;
- effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- prevalente effettuazione di operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
- nei casi indicati dal secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972.

### LE GARANZIE PER I RIMBORSI IVA

L'art. 38 bis del più volte citato D.P.R. n. 633/1972, disciplina le modalità con le qua-

li, in presenza delle condizioni ricordate, devono essere eseguiti i rimborsi.

In particolare l'articolo in esame prevede la prestazione, da parte del richiedente, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, di una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di una fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o di una polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

L'aumento del periodo di copertura della garanzia da due anni a tutto il periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, introdotta con decorrenza 1° gennaio 1998 dall'art. 24, comma 22, legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha notevolmente incrementato gli oneri necessari per l'ottenimento della garanzia in oggetto.

### I RIMBORSI SENZA GARANZIE

Il D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, nel quadro della semplificazione del sistema dei rimborsi IVA, è intervenuto aggiungendo due ulteriori commi all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.

La disposizione, di evidente carattere agevolativo, consente, in presenza di particolari requisiti, di superare gli obblighi relativi alle garanzie richieste dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.

I requisiti richiesti tuttavia, limitano l'esonero ad un ristretto ambito oggettivo di imprese; la disposizione infatti richiede:

- che si debba trattare di imprese *strutturalmente* in credito IVA ovvero:
  - imprese che esercitano attività con

un'aliquota media sugli acquisti e sulle importazioni superiore all'aliquota media delle operazioni effettuate **maggiorata del 10%** [art. 30, 3° comma, lett. *a*] del D.P.R. n. 633/1972];

- imprese che effettuano operazioni non imponibili di cui agli art. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972 per un **ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo** di tutte le operazioni effettuate (*esportatrici abituali*) [art. 30, 3° comma, lett. *b*] del decreto citato];
- imprese che effettuano prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per mancanza del presupposto della territorialità (art. 7) [art. 30, 3° comma, lett. *d*]].

Rimangono pertanto escluse dall'agevolazione le imprese che richiedono il rimborso di imposta ai sensi del IV comma e del 3° comma, lett. *c*) ed *e*) dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972;

- che l'impresa svolga la propria attività da almeno cinque anni;
- che non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile (ovvero la differenza algebrica tra l'IVA sulle operazioni attive e quelle passive, di competenza dell'anno, con esclusione dei versamenti periodici effettuati e del credito derivante da periodi precedenti) o che comunque gli stessi siano di scarsa rilevanza; in tal senso gli eventuali importi accertati devono essere non superiori:
  - al 10% degli importi dichiarati se questi non superano i 100 milioni;
  - al 5% se superano i 100 milioni ma non il miliardo di lire;
  - all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire.

Le percentuali citate devono essere rapportate alla differenza tra quanto ac-

certato dall'ufficio e quanto dichiarato. La circolare 4 marzo 1999, n. 54/E, ha chiarito che la condizione in esame è rispettata anche nel caso di un avviso di accertamento emesso dall'ufficio e successivamente annullato a seguito dell'esercizio del potere di autotutela previsto dal regolamento adottato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente abbia fatto ricorso avverso l'avviso di accertamento, la possibilità di accedere al beneficio sussiste comunque in caso di sentenza a lui favorevole passata in giudicato.

Le imprese che presentano tali requisiti, per poter ottenere l'agognato esonero dalle garanzie richieste per il rimborso dell'imposta, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che:

- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto all'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata (tale requisito non è richiesto nei confronti delle imprese che hanno come oggetto principale della loro attività la compravendita di immobili);
- l'attività stessa non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
- (esclusivamente per le società di capitali non quotate nei mercati regolamentati) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società richiedente il rimborso, per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

### IL PROBLEMA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Autorevole dottrina (Raffaele Rizzardi – Guida normativa 11 marzo 1999), ha rilevato che la legge e la circolare, con riferimento al bilancio approvato, si limitano a parafrasare l'espressione della legge: nulla stabiliscono per le società di persone, nelle quali non è prevista una formale approvazione del bilancio.

Il Rizzardi ricorda comunque che nelle risposte date durante Telefisco 1999, l'Amministrazione finanziaria, in merito alle società di persone in contabilità ordinaria, ha ritenuto si debba far riferimento all'ultimo bilancio pur se non tecnicamente approvato.

Seguendo tale interpretazione, rimarrebbe eluso il problema dei soggetti in regime di contabilità semplificata.

### RIMBORSI INFRANNUALI

La circolare 4 marzo 1999, n. 54/E, è intervenuta a chiarire che la possibilità di accedere alla richiesta di rimborso con esonero dalla prestazione della garanzia, opera anche a favore dei rimborsi previsti dal secondo comma dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 (rimborsi infrannuali), limitatamente alle ipotesi di cui alle lett. *a*) e *b*) dell'art. 30 (aliquota media acquisti superiore del 10% rispetto all'aliquota media delle vendite, operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate) attesa l'identità della natura delle posizioni creditorie (la disposizione agevolativa infatti, riguarda l'esonero di tutte le garanzie previste dal citato art. 38-bis); in tal caso la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata unitamente alla richiesta di rimborso.

### L'ENTITÀ MASSIMA DEI RIMBORSI OTTENIBILI SENZA GARANZIA

Come anticipato, l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione agevolativa risulta fortemente limitato dalla contemporanea presenza dei requisiti indicati.

Inoltre il secondo ed ultimo comma aggiunto all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, limita ulteriormente l'entità dei rimborsi ottenibili senza garanzia, stabilendo che l'importo massimo non può essere superiore al 100% della media di tutti i versamenti dell'impresa, tributari e contributivi, affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente la richiesta (in altre parole il 50% del relativo ammontare).

Tale ammontare deve essere assunto con esclusione dei rimborsi corrisposti senza prestazione di garanzia nello stesso periodo.

La circolare n. 54/E ha precisato che il limite di erogabilità del rimborso senza prestazioni di garanzia di cui all'art. 21 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 non può essere cumulato con quanto previsto dalla disposizione in argomento.

Rimangono comunque immutate le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 che, sostituendo il secondo periodo dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, avevano previsto:

- per le piccole e medie imprese la possibilità di richiedere i rimborsi in oggetto attraverso la presentazione di garanzie rilasciate dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi;
- per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore ai 500 miliardi, la facoltà di richiedere il rimborso mediante assunzione diretta di garanzia da parte della società capogruppo o controllante (con obbligo di restituzione nel caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata);

deve essere allegata ai modelli IVA26PR e IVA26LP, presentati al concessionario dall'ente o società controllante. Nell'ipotesi in cui la società controllante scelga, sussistendone i presupposti, di chiedere a rimborso l'eccedenza d'imposta del gruppo risultante dal prospetto riepilogativo, la stessa nel presentare il Mod. 26PR al concessionario, dovrà produrre contestualmente la documentazione richiesta ai fini dell'esonero dalla prestazione della garanzia. A tal fine, si precisa che le condizioni di cui alle lett. *a*), *b*) e *c*) di cui al settimo comma dell'art. 38-bis del citato D.P.R. n. 633, devono sussistere in capo alla società o all'ente partecipante alla liquidazione IVA di gruppo da cui deriva il credito chiesto a rimborso (circolare 4 marzo 1999, n. 54/E).

### ENTRATA IN VIGORE

Le nuove disposizioni, concernenti l'esonero dalle garanzie, operano a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, pubblicato nella G.U. – serie generale – 9 dicembre 1998, n. 287, ovvero a decorrere dal 24 dicembre 1998.

Le stesse pertanto, si applicano alle garanzie richieste ai contribuenti a partire da tale data, ancorché le stesse siano relative a richieste di rimborso presentate anteriormente. In questo ultimo caso, il contribuente, per potersi avvalere dell'esonero, dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata con riferimento all'esistenza delle condizioni alla data di presentazione della richiesta di rimborso.